



# **Automobile Club Firenze**

## **REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE**

(A.C. a struttura semplice)

**GENNAIO 2011**

**ART. 1**  
**(Ambito di applicazione e finalità)**

Il presente regolamento reca disposizioni per l'adeguamento dell'organizzazione dell'AC ai principi dell'art. 4 e del Titolo II, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'art. 27 del citato decreto.

**ART. 2**  
**(Centri di responsabilità)**

Il Direttore ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI, è responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Al tal fine, con proprio provvedimento, il Direttore può individuare, nell'ambito della dotazione organica, le unità organizzative dell'AC, alle quali può essere attribuita la gestione delle risorse umane e/o strumentali in relazione a specifici settori di attività.

Lo stesso Direttore adotta le misure necessarie per l'attuazione del sistema di contabilità economica per centri di costo, secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279 ed in coerenza con i principi di controllo gestionale cui l'AC si conforma.

**ART.3**  
**(Attribuzioni degli Organi)**

Gli Organi dell'AC sono titolari delle funzioni di indirizzo amministrativo e controllo sulla gestione secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal Regolamento interno della Federazione e dal Regolamento di organizzazione dell'A.C.I. Ad essi spettano, in particolare:

- le funzioni loro attribuite dallo Statuto dell'ACI;
- l'approvazione dei piani e programmi di attività dell'AC, annuali o pluriennali, con individuazione degli obiettivi, priorità ed indirizzi generali per l'azione amministrativa e per la gestione, nonché l'individuazione ed assegnazione al Direttore delle risorse umane e materiali e, attraverso il budget, delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità.

Sono tra l'altro riservate agli Organi dell'AC, secondo le rispettive attribuzioni, le determinazioni in materia di:

- dotazione organica dell'Ente;
- reclutamento del personale e relativi bandi di concorso;
- accordi e convenzioni di interesse generale riguardanti l'AC che comportino piani di finanziamento non previsti nel budget annuale;
- adesione ad Istituzioni, Organismi ed Enti e nomine e designazioni di rappresentanti dell'AC e relative quote di associazione;
- rilascio di fidejussioni, ipoteche e di altre garanzie comunque denominate;
- partecipazioni finanziarie dell'AC;
- acquisto, vendita e permuta di immobili;
- destinazione ed erogazione di contributi per attività sportiva, su proposta del Direttore;
- contenzioso giudiziale ed extra giudiziale riguardante l'Ente, nelle materie riservate

agli Organi stessi.

#### **ART.4 (Funzioni del Direttore)**

Il Direttore dell'AC esercita i compiti ed i poteri previsti dalla legge, dal contratto di categoria, dal Regolamento interno della Federazione e dal Regolamento di Organizzazione dell'ACI. In particolare:

- a) assicura la corretta gestione tecnico-amministrativa nonché la puntuale attuazione dei programmi ed il perseguimento degli obiettivi dell'AC, secondo quanto previsto dall'art.14 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI;
- b) adotta gli atti relativi all'organizzazione dell'Ente e predisporre il budget di gestione sulla base del budget annuale approvato;
- c) sottopone al Consiglio Direttivo, entro il mese di settembre di ogni anno, le proposte concernenti i programmi ed i piani di attività dell'AC e le relative previsioni di entrata e di spesa, ai fini della predisposizione del piano generale delle attività dell'AC e del budget per l'esercizio successivo;
- d) rilascia autorizzazioni e adotta atti e provvedimenti, inclusi quelli di esecuzione delle determinazioni degli Organi; adotta altresì ogni atto relativo alla gestione delle risorse umane e strumentali, con facoltà di delega nei confronti dei titolari dei preposti alle unità organizzative;
- e) adotta ogni altro atto relativo alla gestione delle risorse economico-finanziarie ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- f) assume provvedimenti di variazione al budget di gestione che non comportino variazioni al budget annuale;
- g) definisce gli obiettivi che i preposti alle unità organizzative devono perseguire ed assegna ad essi le relative risorse umane e strumentali;
- h) formula al Consiglio Direttivo, nel corso dell'esercizio, in relazione all'andamento delle attività e dei programmi o a fronte di nuovi progetti definiti dagli Organi, proposte di variazione al budget annuale;
- i) dirige, coordina e controlla l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- j) all'inizio di ogni anno presenta al Consiglio Direttivo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sullo stato di avanzamento dei progetti ad esso assegnati;
- k) cura gli adempimenti previsti dall'art.11 del Regolamento Interno della Federazione e dall'art.17, comma 2, del Regolamento di Organizzazione dell'ACI, al fine di consentire la verifica in ordine alla coerenza dei piani di attività dell'Ente rispetto agli indirizzi strategici della Federazione medesima;
- l) monitora, avvalendosi anche della struttura di supporto o dei soggetti deputati al controllo di gestione, l'andamento della gestione dell'Ente; a tal fine richiede chiarimenti, formula osservazioni, fornisce indicazioni e direttive e adotta provvedimenti di differimento delle spese, non obbligatorie o differibili, previste dal budget di gestione;
- m) promuove e resiste alle liti, è titolare della correlata rappresentanza processuale dell'Ente ed ha il potere di conciliare e transigere relativamente agli atti di cui alla precedente lett. d); negli altri casi, resta ferma la rappresentanza processuale del Presidente dell'Ente per quanto attiene alle competenze degli Organi dell'AC;

n) svolge le attività inerenti la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro su delega del datore di lavoro.

#### **ART.5 (Sistema di controlli)**

L'AC si conforma ai principi fissati in tema di controllo interno dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150.

Con delibera del Consiglio Direttivo è istituito in forma monocratica l'Organismo indipendente di valutazione della performance, che esercita, in piena autonomia, le seguenti funzioni:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla CIVIT;
- c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10 del citato decreto e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;
- e) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla CIVIT;
- f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

L'OIV esercita, in piena autonomia, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

#### **ART.6 (Responsabilità dirigenziale)**

Al Direttore dell'AC si applicano le disposizioni fissate in materia di responsabilità dirigenziale dall'art. 18 del vigente Regolamento di Organizzazione dell'ACI.